

**ISTITUZIONE, TENUTA, DISCIPLINA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI NEI VARI ENTI E
AZIENDE REGIONALI**

(Art. 28 della Legge Regionale 14.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n.10)

Articolo 1 "Istituzione"

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, definisce l'istituzione, la tenuta, la disciplina e l'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.

Articolo 2 "Tenuta degli elenchi"

1. Gli elenchi di cui al presente provvedimento sono tenuti dall'ufficio Affari Generali della Giunta regionale che provvede all'adozione degli adempimenti amministrativi conseguenti, ivi inclusa l'effettuazione dell'estrazione a mezzo sorteggio previo accesso al sito www.blia.it, specializzato nella generazione di numeri casuali, del nominativo o dei nominativi.

Articolo 3 "Elenco ordinario"

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, è istituito l'elenco ordinario per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti requisiti generali:

a) Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i.;

b) Esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

c) Acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo

2. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente punto 1, nonché, coloro che:

- siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del codice civile);
- versano nelle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, ovvero che:
 - hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Restano fatte salve le eventuali ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 “Elenco speciale”

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, e istituito l'elenco speciale per la nomina di uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti, nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti requisiti generali:

- Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i. (art. 28, comma, lettera a) L.R. 7/2013 e s.m.i.);
- Acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo (art. 28, comma 1, lettera c) L.R. 7/2013 e s.m.i.).

2. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente punto 1, nonché, coloro che:

- siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del codice civile);
- versano nelle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, ovvero che:
 - hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Restano fatte salve le eventuali ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 “Disciplina”

1. Gli elenchi, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono stilati in ordine alfabetico e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Gli elenchi di cui innanzi, nel rispetto delle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Provvedimento Garante n. 243 del 15.05.2014)", riportano, per ciascun nominativo, i seguenti elementi informativi: nome, cognome, anno di nascita, data iscrizione albo revisori.
3. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Affari Generali della Giunta regionale è approvato l'Avviso Pubblico per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.
4. L'Avviso Pubblico è adottato in conformità alla presente disciplina e specifica i termini e le modalità di presentazione delle proposte di candidatura, nonché la documentazione richiesta a corredo delle istanze a pena di inammissibilità o di esclusione.

5. All'esito dell'espletamento delle procedure indicate nell'Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Affari Generali della Giunta regionale sono approvati gli elenchi dei nominativi ammessi ed esclusi di cui alla presente disciplina.

Articolo 6 “Aggiornamento”

1. Gli elenchi di cui al presente provvedimento sono aggiornati con cadenza annuale, a seguito di specifico Avviso Pubblico, pubblicato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 7 “Nomina dei componenti”

1. L'atto di nomina o di designazione del Revisore o dei revisori è adottato dall'organo competente indicato nella specifica disciplina di settore.

2. L'Ufficio Affari Generali della Giunta regionale, ricevuta la richiesta di designazione, provvede ad effettuare il sorteggio, con le modalità di cui all'art. 2 e lo comunica all'organo competente ad effettuare la nomina o designazione.

3. Il soggetto risultato estratto produce una apposita dichiarazione in ordine al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l'assenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità o conflitto di interesse con l'assunzione dell'incarico previsti dalla normativa vigente.